



COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

Piazza Dante, 25 -73040- Collepasso (Le)
Posta certificata :comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it
Tel 0833/341568 Fax 0833349000

CAPITOLATO SPECIALE

(pubblicato integralmente su piattaforma MEPA nonché su: www.comunedicollepasso.gov.it - canale istituzionale di accesso "Avvisi di Gara")

Procedura aperta tramite sistema MEPA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (EX ART. 3 comma 1 LETTERA VV) e parte III Titolo I DLgs n.50 /2016) del servizio “CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI” EX ART.60 REG.REG.PUGLIA N.4/2007 e ss.mm.ii e R.R. N. 5 del 21/01/2019. UBICATO NEL COMUNE DI COLLEPASSO

Il Codice identificativo delle gara (CIG) <7821909B7E>

Articolo 1

Oggetto della concessione e finalita

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di gestione del “Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili” ex art. 60 Reg.reg. Puglia n.4/2007 e ss.mm.ii. e R.R. 5/2019, ubicato nel Comune di Collepasso, via Avv. A. Longo da parte del Comune di Collepasso (Le), in qualità di proprietario della struttura sede del Centro.

Sede del servizio sono i locali di via Avv. A. Longo, completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature specificate nello stato di consistenza allegato al presente capitolato.

Tale stato di consistenza è costituito da:

- a) Planimetria dell’immobile destinato al Centro (all. 1 capitolato);
- b) Elenco arredi e attrezzature in dotazione al “Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili” e relative caratteristiche tecniche (all. 2 capitolato).

A seguito della stipula del contratto di concessione, il soggetto individuato, previa acquisizione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, avrà l'obbligo di iscriversi al Catalogo telematico dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti (A.D. della Regione Puglia n. 53/2013), per la fruizione dei Buoni Servizio di Conciliazione Anziani e Disabili, pena la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa).

Il concessionario si accollerà il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune, laddove gli introiti dovessero risultare inferiori rispetto alle spese sostenute.

Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico del concessionario (nel seguito definito anche "ente gestore" o "gestore"), così come tutti gli adempimenti normativi in materia.

Rimane inteso che il concessionario sostituisce il Comune di Collepasso nella cura e negli adempimenti connessi all'acquisizione e al mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica dell'avvenuta aggiudicazione.

Articolo 2

Valore presunto della Concessione

Il valore presunto della concessione, per il periodo di cinque anni (5), ai sensi dell'art. 167 comma 1 del DLGS n.50/2016 è stimato in € **2.115.935,00** (oltre IVA), Ai sensi dell'art. 165 comma 1 del DLgs n.50 /2016 la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi sul mercato. Il Valore annuale è stato calcolato sul fatturato presunto di un anno di gestione di € 423.187,00 oltre IVA riveniente da: 238 giorni di frequenza x 30 utenti x € 59,27 di retta giornaliera al netto di IVA come fissata da Delibera della Regione Puglia n. 3032/2010. La retta è calcolata sulla frequenza di almeno 8 ore giornaliere e comprende i costi per la fornitura dei pasti. Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi.

La gara sarà effettuata sul valore economico del costo del singolo utente (tariffa giornaliera) ovvero € 62,24, comprensivo di IVA, giusta Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 3032 del 30 dicembre 2010, con riferimento al complesso

delle prestazioni oggetto del capitolato, compreso pasti, trasporto, ecc, per utente con frequenza a tempo pieno di ore 8 al giorno per cinque giorni la settimana.

Le offerte potranno, quindi, essere solo al ribasso rispetto a tale importo a **pena di esclusione**.

Articolo 3

Durata della concessione

La concessione del servizio riguarda un periodo di cinque anni (5) a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. I primi dodici mesi si intendono di prova. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti preventivi sui requisiti di ordine generale e tecnico professionali dichiarati dall'aggiudicatario.

Articolo 4

Definizione e riferimenti normativi

Il "Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili", con capacità ricettiva di 30 posti, è una struttura socio assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Il Centro, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale n.4/2007 - ex art. 60 e ss.mm.ii, nonché il Regolamento Regionale N. 5/2019 ivi comprese le norme transitorie, pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Il centro deve, in ogni caso, organizzare a solo titolo esemplificativo:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico- sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.

Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene

personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.

Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale.

Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL.

Articolo 5

La Normativa di riferimento per la procedura di gara

La presente procedura è regolata dal disciplinare di gara, dal presente capitolato nonché dalle norme espressamente richiamate. In forza del principio della prevalenza funzionale e di quello della prevalenza economica, il rapporto contrattuale oggetto di gara si configura non come appalto bensì come concessione di servizi. Trova quindi applicazione l'art. 3 comma 1 lettera vv) e lettera zz) del D.Lgs n.50/2016 come meglio specificate nel disciplinare di gara.

Articolo 6

Destinatari del servizio e procedura per l'ammissione al Centro Diurno

Il Centro è destinato a non più di 30 utenti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti.

Il Servizio è a valenza d'Ambito per cui sarà accessibile in via prioritaria ai cittadini dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Casarano: Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano, Taurisano.

Sono ammessi al Centro Diurno i cittadini di cui sopra, in possesso della Valutazione multidimensionale elaborata (SVAMA/SVAMDI) dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio-sanitario territorialmente competente, che individua le prestazioni necessarie per rispondere al fabbisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale.

Al fine di beneficiare dei Buoni di Servizio di Conciliazione, per l'abbattimento della tariffa, i cittadini interessati dovranno presentare istanza sulla piattaforma telematica, in osservanza della procedura disciplinata dall'Avviso Pubblico n.1/2016 per la presentazione della domanda. Il Concessionario del Servizio dovrà effettuare le operazioni di accettazione della domanda, di abbinamento persona disabile- servizio, di acquisizione dell'istanza generata dalla piattaforma telematica e di tutta la documentazione a corredo, nonché il caricamento della stessa sulla piattaforma, come previsto dal **sopracitato Avviso Pubblico**.

Articolo 7

Natura e contenuto delle attività minime previste

Il "Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili", si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività e di interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie; si rivolge ad utenti diversamente abili, anche psicosensoriali con notevole compromissioni delle autonomie funzionali che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

Il Concessionario garantisce l'apertura del Centro per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, da articolare orientativamente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Il Centro resterà aperto per 11 mesi l'anno con chiusura nel mese di agosto, nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, oltre eventuali chiusure straordinarie per urgenti e accertati motivi.

Il servizio mira al raggiungimento, principalmente, dei seguenti obiettivi:

- supporto e sostegno psicologico e sociale alle famiglie;
- sostegno all'acquisizione, mantenimento, rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali;
- promozione dell'integrazione sociale al fine di evitare forme di emarginazione, sperimentazione di nuovi modelli di integrazione di intervento con tutte le strutture del territorio;
- assicurare attraverso la rete un efficace collegamento tra i diversi servizi territoriali, la famiglia, il "territorio" in senso più ampio;

- offrire uno spazio di animazioni, svago, formazione ed incontro per i cittadini disabili;
- ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione.

Il centro Diurno pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, da articolare orientativamente nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il Centro deve, in ogni caso, organizzare:

- assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura;
- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione e di animazione;
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione, anche con l'uso di tecnologie informatiche e di internet, escursioni, visite guidate ed attività di animazione e ricreazione estive;
- prestazioni socio-sanitarie e riabilitative eventualmente richieste da utenti con disabilità psico- sensoriali, ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate;

Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative e le attività psicomotorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di cui all'art 21 commi 4 e 5 del R.R. 4/2007 e s.m. i. nonché con il nuovo dettato normativo previsto dal R.R. N. 5/2019, ivi comprese le norme transitorie.

Il Centro deve altresì assicurare l'erogabilità delle prestazioni riabilitative nel rispetto del modello organizzativo del Sistema Sanitario Regionale.

Articolo 8

Servizi complementari ed accessori

A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si riportano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti "servizi accessori", i quali in sede di offerta debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:

a) Fornitura pasti

L'ente gestore provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di fornitura;
- qualità del pasto (con illustrazione delle tabelle dietetiche);
- varietà del menù.

Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta deve essere previamente autorizzata dal Comune di Collepasso.

b) Pulizia e sanificazione degli ambienti

L'ente gestore provvede – direttamente o attraverso terzi – all'esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti costituenti il Centro.

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale di Collepasso, in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.

Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché di eventuali danni causati da carenze o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di gestione dei servizi di pulizia (giornaliera) e sanificazione (almeno 2 volte l'anno);
- frequenza degli interventi;
- apparecchiature, prodotti e tecniche utilizzati.

Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta dovrà essere previamente autorizzata dal Comune di Collepasso.

c) Servizio trasporto - uscite di socializzazione

L'ente gestore provvede – direttamente, con l'ausilio di mezzi propri, o attraverso terzi – all'esecuzione del servizio di trasporto in riferimento allo svolgimento delle attività interne.

Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- mezzi a disposizione per la realizzazione di tale servizio;
- tipologia delle uscite socializzanti;
- modalità di esecuzione di tale tipo di servizio.

Il Concessionario dovrà, comunque, proporre i seguenti servizi

d) Trasporto da e per la struttura

Il trasporto quotidiano degli utenti dai rispettivi domicili alla sede del Centro e viceversa, dovrà essere assicurato, alle famiglie che ne facciano richiesta, anche attraverso l'ausilio di convenzioni con soggetti terzi. I trasporti in questione dovranno essere effettuati nel rispetto degli orari di apertura del centro.

L'organizzazione di ulteriori servizi o attività dovrà essere indicata nel progetto di gestione dei servizi accessori. L'attività dei servizi stessi è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'ente concedente.

Articolo 9

Personale e standard organizzativi

La dotazione di personale del Centro deve essere conforme agli standard organizzativi previsti dall'art. 7 e ss del R.R. N. 5/2019 e alle normative nazionali e regionali di riferimento.

Il Concessionario produrrà, all'inizio della concessione, l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa Inail. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della Concessione.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, e pertanto provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro. E' fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l'ente.

Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore, s'impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.

Articolo 10

Tariffa e pagamenti

- La tariffa giornaliera, determinata in base all'offerta economica, sarà applicata a far tempo dalla data di assunzione della gestione del servizio.
- L'importo mensile fatturato verrà calcolato in base al numero effettivo delle presenze giornaliere degli utenti nell'arco del mese e alla tariffa offerta in sede di gara.
- Il Concessionario, ai fini del pagamento della parte di retta, mediante i Buoni servizio di Conciliazione Anziani non autosufficienti e Disabili, deve iscriversi al Catalogo telematico dell'Offerta della Regione Puglia.
- Il pagamento della tariffa avverrà ad opera di tre soggetti distinti, previa emissione di tre distinte fatture/ricevute:
 - una fattura/ricevuta da rilasciare all'utente pari alla quota mensile, al netto della parte a carico della ASL (50%) e della parte non coperta da buoni servizio di conciliazione;
 - una fattura, nei confronti dell'Ambito Territoriale di Casarano per gli utenti fruitori dei Buoni servizio di conciliazione, pari alla metà del corrispettivo mensile, determinato in base all'offerta economica in sede di gara, al netto della quota pagata dall'utente, **da imputare ai Buoni Servizio di Conciliazione Anziani e Disabili, con indicazione del relativo CUP ed altre informazioni obbligatorie;**
 - una fattura da emettere nei confronti dell'ASL LE, pari alla metà del corrispettivo spettante al concessionario, determinato in base all'offerta economica in sede di gara.
- Il pagamento delle tariffe da parte dell'Ambito Territoriale di Casarano è subordinato alla formale iscrizione nel Catalogo Regionale dell'offerta, e avverrà a seguito di presentazione, da parte del gestore, di regolari fatture e della verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.
- Nelle fatture da presentare all'Ambito e all'ASL, saranno indicati il numero dei giorni complessivi di frequenza, e allegato prospetto dettagliato dei giorni di frequenza per ogni utente.

- Il pagamento delle tariffe da parte dell'Ambito avverrà mensilmente emettendo distinte fatture in riferimento agli utenti fruitori di Buoni servizio di Conciliazione.
- Il pagamento delle tariffe da parte dell'ASL avverrà, sulla base di fatture mensili, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
- In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte dell'Ambito, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso il concessionario non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.

Articolo 11

Obblighi del Concessionario

Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del Centro nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolar modo l'ente gestore:

- a) assume tutte le funzioni connesse all'acquisizione e al mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento e/o dell'accreditamento ai sensi della legge regionale n.19/2006 e del regolamento attuativo, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente capitolato;
- b) assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- c) assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, trasporto ecc.);
- d) assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;

- e) assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione all'associazione dei genitori presente nel Centro;
- f) assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica del Centro, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura, salvo le migliorie proposte in sede di offerta qualità;
- g) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel disciplinare;
- h) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto che sarà presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- i) assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell'immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria, e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
- j) subentra al Concedente nei contratti riferiti alle utenze di luce, acqua e metano; in particolare sono poste a carico del Concessionario oltre ai relativi oneri di Canone e Consumi, quelli relativi alla Volturazione dei Contratti delle utenze in essere, ovvero alla stipula di nuovi Contratti riferiti alle medesime utenze;
- k) assume titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del Centro, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda la eventuale quota di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc.. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all'utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti regionali;
- l) assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune e dell'Ambito, i quali se chiamati in causa dovranno essere man levato dal concessionario/gestore;

- m) munirsi al momento dell'avvio delle attività di regolare autorizzazione al funzionamento del servizio di cui al presente bando, ai sensi del R.R. n.4/2007, nonché del R.R. N. 5/2019, garantendo all'avvio dello stesso di essere in possesso di tutti i necessari requisiti per l'ottenimento del provvedimento suddetto e per l'iscrizione/aggiornamenti al Catalogo Telematico dell'offerta dei servizi per persone anziane on autosufficienti e per le persone diversamente abili, come previsto dagli atti regionali;
- n) accollarsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune di Collepasso, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute, ovvero il numero di utenti della struttura risulti essere inferiore a quello massimo previsto;
- o) impegnarsi a concedere a titolo gratuito, su richiesta del Comune di Collepasso, l'utilizzo della struttura per l'organizzazione di eventuali iniziative e/o eventi organizzate in favore delle persone disabili;
- p) corrispondere annualmente, al Comune di Collepasso il corrispettivo di € 7000.00 per la concessione dell'uso dell'immobile di proprietà.
- q) L'ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Puglia e come meglio specificato nell'art.9. Resta inteso che l'ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell'offerta qualità.
- r) Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze relative a riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati, fermo restando che, con riferimento all'impianto fotovoltaico presente nella struttura , il Concessionario potrà sfruttare unicamente l'energia prodotta limitatamente ai propri consumi.
- s) L'ente gestore garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.

Articolo 12

Patrimonio immobiliare e mobiliare

L'immobile è di proprietà del Comune Collepasso. Per la descrizione della struttura si rimanda all'allegato (all. 1) del presente capitolato.

Per quanto attiene al patrimonio mobiliare presente all'interno del Centro, si rimanda all'elenco arredi, di cui allo stato di consistenza (all. 2).

Il Comune Collepasso cede in comodato d'uso gratuito gli arredi e le attrezzature di cui al citato documento per tutta la durata della concessione.

I beni saranno presi in consegna dal Concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione sul loro stato di conservazione. E' facoltà del Concessionario non prendere in consegna i beni che ritenga non utili all'espletamento della concessione.

I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
- acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione;
- eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa comunicazione al Concedente.

Articolo 13

Manutenzioni ordinarie

L'ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del Centro.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune Collepasso si riserva la facoltà di provvedere direttamente

ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate in planimetria sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
- le opere di imbiancatura;
- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.);
- l'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc...

Articolo 14

Manutenzioni Straordinarie

Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Collepasso gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, fatto salvo il progetto di migliorie strutturali anche finalizzate al risparmio energetico oggetto di offerta qualità, sono a carico del Comune di Collepasso. Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi all'ente gestore.

L'ente gestore ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

L'ente gestore provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte dell'ente gestore al Comune concedente.

Il concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Articolo 15

Verifica e controllo

Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti per legge in tema di accreditamento, l'Ambito, anche attraverso l'eventuale istituzione di commissioni di controllo, si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l'attività del Concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.

In particolare il Comune di Collepasso, di concerto con l'Ambito, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la realizzazione dei programmi operativi presentati dal concessionario;
- verifica l'osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento dell'autorizzazione e dell'eventuale accreditamento al sistema Buoni;
- esegue controlli sull'effettivo andamento della gestione;
- analizza il gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
- verifica l'applicazione delle rette all'utenza secondo i termini e i modi stabiliti dagli atti concessori;
- verifica la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- verifica la dichiarazione periodica del gestore relativa agli adempimenti per il personale dipendente e/o collaboratori esterni, in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del programma di valorizzazione delle risorse umane offerte in gara;

- verifica l'attuazione delle disposizioni e degli accorgimenti contenuti nel piano di prevenzione e sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalle normative e da quanto indicato in offerta;
- verifica l'esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti;
- controlla e verifica la corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal concessionario.

Per quanto attiene specificatamente al personale, il comune acquisirà nei termini di legge, la documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.

L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.

Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.

Il Concessionario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all'Ente all'atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il responsabile unico del procedimento dell'Ambito, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.

Articolo 16

Copertura Assicurativa rischi

Il Concessionario si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.

Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per l'intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti

o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presta servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 1.000.000,00 di euro.

Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario non possono essere opposte al Concedente.

Articolo 17

Sub appalto

La concessione non potrà essere ceduta in tutto o in parte ai terzi. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per i servizi no core quali ad esempio: gestione immobili e impianti, pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde, produzione e somministrazione dei pasti, lavanderia e trasporto etc.

Articolo 18

Obbligo di riservatezza

Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e regolamento europeo in materia di Privacy, l'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione concedente.

Articolo 19

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nelle seguenti ipotesi:

- a) fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto il Concessionario;
- b) interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;
- c) cessione del contratto o subappalto vietato;

- d) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- e) gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
- f) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
- g) mancata iscrizione al catalogo telematico;
- h) revoca dell'autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.

In tali casi il Concedente comunica al Concessionario l'avvio del procedimento con PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell'inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni.

Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto.

Le spese subite dall'Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Articolo 20

Inadempienze e Penalità

In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l'avvio del procedimento di cui all'Art. 22 - "Risoluzione del contratto", il Concedente, qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale e detratta dagli importi dovuti dall'Ambito o dal Comune al concessionario a titolo di eventuale compartecipazione al pagamento della retta (mediante i buoni di conciliazione), in base ai seguenti livelli:

- a) € 500,00 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
- b) € 1.000,00 per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
- c) € 2.000,00 per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale).

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno.

L'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell'Art. 22 -"Risoluzione del contratto" l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.

Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto.

Articolo 21

Revoca della concessione

Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del Concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.

In tali casi spetta al Concessionario un'indennità pari al doppio del valore della cauzione definitiva depositata.

La concessione s'intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennità e o risarcimento di danni qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

Articolo 22

Norme di rinvio

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi (D.Lgs n. 50/2016 - DPR n.207 /2010 per la parte ancora in vigore - Legge Regionale 19/2006 - Regolamento Regionale n. 04/2007 e R.R. N. 5/2019)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi e comunque si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Articolo 23

Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario del servizio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro. Il Concessionario è obbligato alla stipula del contratto in formato elettronico, ai sensi dell'art.11, comma 13 della Legge 221/2012 e, qualora senza validi motivi non adempia a tale obbligo, sarà disposta immediatamente la revoca dell'aggiudicazione. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla revoca dell'aggiudicazione, fa sorgere a favore della Stazione Concedente il diritto di affidare l'appalto alla Ditta che segue

immediatamente in graduatoria. Sono a carico della Ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.

Articolo 24

DUVRI

Per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto non sono evidenziati rischi di interferenza trattandosi di prestazioni d'opera intellettuale e pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi da rapporti con l'utenza o con soggetti terzi, che entrino in rapporto con il concessionario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

Articolo 25

Obbligo di cauzione

Prima dell'avvio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia degli obblighi assunti, cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs n.50/2016. La predetta cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto e, comunque, fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

Articolo 26

Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, il Foro competente è quello di Lecce. E' esclusa la competenza arbitrale. In conseguenza, il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del DLGS n. 50/2016.

Articolo 27

Controllo tecnico contabile

Ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore Esecuzione Contratto è il Responsabile Unico del Procedimento, che provvederà, altresì, su richiesta dell'appaltatore all'emissione del certificato di esecuzione della prestazione al termine della conclusione del contratto.

Articolo 28

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Collepasso,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Walter C. Pennetta